



**Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale**

del 28/11/2023 N° 446

OGGETTO: PALIO 16 AGOSTO 2023 – PROCEDIMENTO A CARICO DELLA CONTRADA DELLA CHIOCCIOLA.

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno **ventotto** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventitré** alle ore **09:30**.

Nome	Presente	Assente
FABIO NICOLETTA	Si	
CAPITANI MICHELE	Si	
TUCCI ENRICO	Si	
MAGI BARBARA	Si	
PAGNI RICCARDO	Si	
LORE' LORENZO	Si	
BIANCHINI MASSIMO	Si	
GIORDANO GIUSEPPE		Si
GIUNTI VANNA	Si	
PAPI MICAELA	Si	

Totale presenti: 9

Presidente della seduta:
Partecipa il Segretario Generale:

Nicoletta Fabio
NARDI GIULIO

OGGETTO: PALIO 16 AGOSTO 2023 – PROCEDIMENTO A CARICO DELLA CONTRADA DELLA CHIOCCIOLA.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- con atto n. 123, prot. n. 84052, del 24 ottobre 2023, l'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.), così nominato con Decreto del Sindaco n. 25 del 12 giugno c.a., ha formulato addebito di contestazione alla Contrada della Chiocciola (d'ora in avanti Chiocciola), in base all'art. 98 c. 2 del Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento);
- la Chiocciola ha provveduto, nei tempi previsti dal Regolamento, a presentare memoria a propria difesa (prot. n. 85915);
- l'A.D. con atto n. 116, prot. n. 88504, del 9 novembre 2023, ha provveduto a proporre procedimento sanzionatorio nei confronti della Chiocciola;
- gli atti sopracitati n. 123 e n. 116 fanno parte integrante della presente deliberazione;
- la Chiocciola ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dal c. 6 dell'art. 98 presentando proprie memorie difensive in data 20 novembre 2023, prot. n. 91137.

Considerato che la Chiocciola nella sua memoria ha ribadito quanto riportato nelle precedenti memorie presentate all'A.D. (prot. n. 85915) intendendole interamente trascritte e confermate; ha inoltre inteso richiamare integralmente quanto presentato alla Giunta Comunale dal proprio fantino Gingillo (prot. n. prot. n. 90856), si riportano di seguito i punti già affrontati dallo stesso fantino il quale:

a) confuta la proposta di sanzione dell'A.D. richiamando la memoria difensiva già presentata, ripetendo la sua ricostruzione dei fatti e attribuendo al suo comportamento una causa diversa da quella indicata nella proposta. Sostanzialmente ritiene che non gli si possa imputare il cambio di posto in quanto il Bruco non avrebbe mai, o più precisamente dopo il 16° minuto di mossa, mantenuto la sua posizione. Gingillo ripercorre accuratamente le fasi delle mosse facendo inoltre un parallelismo tra la proposta di sanzione che lo riguarda e quella invece formulata nei confronti del fantino del Bruco. In tal senso osserva l'incompatibilità di quello rilevato per proporre la sanzione al fantino del Bruco con quanto riportato invece nella motivazione del suo atto. Critica inoltre alcuni passaggi a suo dire esposti dall'A.D. in forma dubitativa che pertanto non dovrebbero portare ad una sanzione; più in particolare l'ipotesi che la Chiocciola possa avere avuto convenienza a collocarsi vicino all'avversaria è una forma di presunzione di colpevolezza, tanto più che "il sottoscritto si è totalmente disinteressato dell'avversaria, alla quale mai è stata rivolta attenzione o tentato di arrecare svantaggio". Gingillo prosegue sostenendo di aver "preso posto al canape nell'ordine a me assegnato, mantenendo la giusta distanza da chi avevo accanto". Ed ancora, sempre confutando l'A.D., "Un comportamento della Chiocciola quindi che (ammesso e non concesso che sia stato tenuto nei termini descritti dall'Assessore Delegato) non avrebbe affatto impedito al fantino del Bruco di guardare comunque il proprio posto, se solo lo avesse voluto veramente. In ultimo analizza la fase della mossa ancora non condividendo la ricostruzione dell'A.D. e sostenendo di non aver abbassato il cavallo e di aver mantenuto il posto assegnato dall'ordine di chiamata. In ultimo richiama un vizio procedurale per aver l'A.D. nella parte conclusiva della proposta fatto riferimento alla seconda prova e non al Palio.

b) la Contrada della Chiocciola aggiunge poi alcune riflessioni in merito a quanto osservato dall'A.D. circa l'applicazione dell'art. 101 e la norma interpretativa dell'art. 99. In particolare affermando che in caso di applicazione della diffida, proprio sulla base della Norma Interpretativa sembra invece debba escludersi la responsabilità della Contrada. Riporta a suo supporto un articolo di giornale (La Nazione 22 giugno 2019). In ogni caso sostiene che Gingillo non meriti alcuna sanzione e, nel caso, una sanzione meno afflittiva che pertanto non comporti la responsabilità della Contrada.

c) Nelle conclusioni la Chiocciola chiede pertanto di non accogliere la proposta di sanzione dell'A.D. di una censura nei confronti della Contrada della Chiocciola.

La Giunta Comunale (d'ora in avanti G.C.) rileva che:

1) in premessa appare necessario evidenziare come l'esame disciplinare degli episodi, che si pongono in contrasto con le norme del Regolamento, assume una connotazione tale da consentire all'Amministrazione Comunale un esame e una valutazione che risponda esclusivamente alla logica "paliesca". Detta premessa serve a sgombrare il terreno da tutte quelle argomentazioni proprie degli ordinari principi e regole che disciplinano il consueto procedimento in qualunque sede;

2) L'A.D. ha ben richiamato i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti;

3) si possono riportare di seguito le motivazioni scritte nel provvedimento di Gingillo integrandole con la risposta al punto b) in relazione a quanto aggiunto dalla Chiocciola.

"l'addebito formulato dall'A.D. è parte integrante della proposta di sanzione, la quale è correttamente strutturata, ben ricostruisce l'accaduto e illustra ampiamente la motivazione della proposta di sanzione che si intende trascritta integralmente. L'A.D., di fatto, ha preso in considerazione tutte le osservazioni mosse da Gingillo, ha minuziosamente analizzato l'accaduto rispondendo punto per punto a quanto rilevato dallo stesso fantino. E' giunto quindi a conclusioni differenti ma certo non si può dire che in qualche modo sia stato limitata la possibilità di difesa al fantino. Si osserva come a seguito della citazione "Ebbene è in questa fase (presentazione delle memorie alla Giunta Comunale) che si applica il comma 7 allorchè è imposto ai fantini che le loro memorie devono avere esclusivamente natura difensiva" Gingillo richiami nelle memorie presentate a questo Organo almeno per dodici volte il comportamento ai canapi del fantino del Bruco quale appunto responsabile dello scambio di posto. Della relazione dei Deputati fa parte il filmato del Palio che pertanto l'A.D. ha naturalmente visionato per meglio comprendere e valutare i comportamenti da sanzionare, peraltro essendo il caso di specie attenzionato proprio dai Deputati; a meno che non si voglia negare l'autonomia valutativa dell'A.D.. L'aver valutato il comportamento di Gingillo per l'intera durata della mossa ha avuto il fine di non adottare una proposta ingiusta e non il contrario e, certamente, il comportamento di Gingillo descritto dall'A.D. non fa parte dell'addebito e non è una "estensione dell'addebito"; ben altra sarebbe stata la sanzione in caso l'A.D. avesse appunto ravvisato altre condotte. In altre parole, l'A.D. ha valutato se vi fossero delle circostanze esimenti per Gingillo così da non punirlo nel caso avesse subito il cambio di posto. Di più, l'A.D. precisa proprio che "E' soprattutto il momento della mossa che rappresenta la fase cruciale del Palio ed è pertanto in tale situazione che deve evidenziarsi concretamente il tentativo di cercare e mantenere il posto assegnato." ed è fuori dubbio che la Chiocciola si trova al secondo posto e non pone in essere alcun tentativo per recuperare il terzo, assegnato dall'ordine di chiamata.

Anche in relazione dell'entità della sanzione, l'A.D. ha ben specificato infine come i numerosi precedenti siano sostanzialmente univoci nel sanzionare il cambio di posto alla mossa."

4) In merito a quanto osservato dalla Chiocciola al punto b.2) si osserva che proprio l'articolo allegato, prosegue dopo l'evidenziato in giallo "Nessuna modifica al 101, anche se la nuova sanzione e il calcolo conseguente, limita il raggio dell'applicazione dell'articolo. La sintesi finale spetta al rettore del Magistrato, Claudio Rossi "Ogni Palio genera situazioni nuove, fattispecie diverse da giudicare. Per questo abbiamo pensato fosse controproducente prevedere una griglia di comportamenti e sanzioni rigida. Per non essere costretti ad aggiornarla ogni anno".

Riassumendo:

i) la Chiocciola non ha offerto sostanzialmente una memoria diversa nella sua architettura di quella presentata all'A.D.; sono venute a mancare considerazioni che, in qualsiasi maniera, potessero produrre da parte della G.C. un accoglimento alle sue tesi;

ii) l'accurata visione di tutta la documentazione relativa al procedimento ha convinto la G.C. che la determinazione cui è giunto l'A.D. risultasse corretta e adeguata;

Concludendo:

- visto l'art. 97 del Regolamento per il Palio;

- acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1 del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. di far proprie le proposte formulate dall'Assessore Delegato, di cui all'ordinanza 116 sopra richiamata ed a cui si rimanda in modo integrale e sostanziale;
2. di sanzionare, come previsto dall'art. 97.a, con **una (1) censura** la Chiocciola per avere il proprio fantino, in occasione della mossa del Palio, abbassato il cavallo ed essere partito dal secondo posto anzichè dal terzo assegnato dall'ordine della mossa. e contravvenendo all'art. 101, c. 2, combinato con l'art. 87 che richiama l'art. 64 c. 1, così come motivato nell'ordinanza 123 e in relazione alle motivazioni contenute nel procedimento a carico del fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo di pari data, che fa parte integrale del presente;
3. di notificare la presente deliberazione alla Contrada della Chiocciola ai sensi dell'art. 98 c. 8 del Regolamento per il Palio;
4. di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 98;

5. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto:

Il Segretario Generale
f.to NARDI GIULIO

Il SINDACO
f.to Nicoletta Fabio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Generale
NARDI GIULIO

Siena, li 29/11/2023

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

f.to NARDI GIULIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio; Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Siena, li 29/11/2023

Il Segretario Generale
f.to NARDI GIULIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/11/2023

Siena, li 29/11/2023

Il Messo Comunale
LUNETTI MONICA